



MARIO MUSCHIO
NOTAIO

Repertorio n. 9135

Raccolta n. 6623

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di luglio, in Agliana, nel mio studio in piazza Enrico Caruso n.c. 21, alle ore diciassette e minuti dieci.

28 luglio 2025 - ore 17,10

Avanti a me dottor Mario Muschio, Notaio in Agliana, iscritto nel ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso il signor

FUSI MASSIMO, nato ad Empoli il 17 gennaio 1952, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della

ASSOCIAZIONE MISSIONE CRISTIANA 153 ODV

con sede in San Marcello Piteglio, località Monte Oppio, via Poggiranda n.c. 306, codice fiscale 90049250476, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - sezione Organizzazioni di Volontariato - in data 7 novembre 2022, repertorio n. 67412, partita iva 02116150471, come il comparente dichiara.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea della detta associazione, qui riunitasi oggi a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1 - Modifica Statuto **ART. 1 (Denominazione, sede e durata) n. 2:** "*trasferimento della Sede Sociale a Cerreto Guidi (FI), frazione Stabbia, località Fornace, Via Francesca Nord n. 33*";
- 2 - Modifica Statuto **ART. 2 (Scopo, finalità ed attività)** da inserire: "*Per lo svolgimento e la realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività diverse strumentali e secondarie così come disposto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo*".
- 3 - Modifica Statuto **ART. 4 (diritti e obblighi degli associati) n. 1** da escludere: "*gli associati minorenni non hanno diritto di voto*".

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto avvenuto in mia presenza.

Assume la presidenza della assemblea, secondo quanto previsto nel vigente statuto e su unanime designazione degli intervenuti, il signor FUSI MASSIMO, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata convocata con avviso consegnato agli associati e ai componenti del Consiglio Diretti-

REGISTRATO A PISTOIA
in data 05/08/2025
al n. 4967 serie 1T

TRASCritto A PISA
in data 05/08/2025
al n. 11998 Reg. Part.

TRASCritto A PISTOIA
in data 05/08/2025
al n. 5275 Reg. Part.

vo nei termini e con le modalità previste dallo statuto;

- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il 28 luglio 2025 alle ore 14:00;

- che sono presenti, di persona o per delega. n. 13 (tredici) associati su 13 (tredici) quali risultanti dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del comparente; le deleghe, previo controllo da parte del Presidente della loro regolarità, sono dal Presidente stesso acquisite agli atti della associazione;

- per l'organo di amministrazione, la presenza di esso stesso comparente, Presidente del Consiglio Direttivo e dei signori ANGIOLI ALESSANDRO, nato a Pistoia il 9 aprile 1953, Vice Presidente del Consiglio Direttivo, BONISTALLI ENRICO, nato a Pistoia il 16 febbraio 1958, DI CLEMENTE STEFANIA, nata a Genova il 18 aprile 1964 e ZANI FILIPPO, nato a San Miniato il 24 dicembre 1978, Consiglieri;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla discussione degli stessi;

- che gli associati intervenuti, previamente interpellati dal Presidente, hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano esclusione o limitazione del diritto di voto.

Tutto ciò constatato, accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione dei presenti all'intervento ed al voto, il Presidente

dichiara

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Iniziando ad illustrare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea espone l'opportunità che l'associazione trasferisca la propria sede in Comune di Cerreto Guidi, frazione Stabbia, località Fornace, via Francesca Nord n.c. 33.

Il Presidente dell'assemblea espone inoltre la necessità che l'associazione adegui il proprio statuto e la propria struttura organizzativa alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 117/2017; più precisamente, occorre che lo statuto preveda la possibilità, che l'Associazione intende riservarsi, di svolgere attività ulteriori e secondarie rispetto a quelle indicate negli scopi associativi attualmente formalizzati; in particolare, il Presidente prosegue esponendo la proposta di modificare la clausola statutaria inerente lo scopo, le finalità e le attività mediante la previsione dello svolgimento di tutte le attività diverse strumentali e secondarie, così come disposto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché non incompatibili con la natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge, designando il Consiglio Direttivo quale organo incaricato all'individuazione delle attività diver-

se che l'associazione potrà svolgere.

Infine, il Presidente propone di eliminare la clausola che nega il diritto di voto agli associati minorenni.

Il Presidente invita quindi i presenti ad intervenire e a formulare eventuali richieste di chiarimento sul testo dello statuto che l'associazione è in procinto di adottare.

Dopo breve discussione, il Presidente presenta quindi la seguente

proposta di delibera

"L'assemblea degli associati della ASSOCIAZIONE MISSIONE CRISTIANA 153 ODV con sede in San Marcello Piteglio

approva

- di trasferire la sede legale della associazione in Comune di Cerreto Guidi, frazione Stabbia, località Fornace, via Francesca Nord n.c. 33;

- di modificare conseguentemente l'articolo 1 punto 2 dello statuto che assume il seguente tenore:

2. La sede della associazione è fissata nel Comune di Cerreto Guidi (FI), frazione Stabbia, località Fornace, via Francesca Nord n.c. 33. Il cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria;

- di modificare l'articolo 2 dello statuto che assume il seguente tenore:

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, esercita in via prevalente, senza scopo di lucro le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto:

a) L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse: i) attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5) del CTS; ii) attività di promozione dei valori e dei principi cristiani della Bibbia, delle Sacre Scritture, avvalendosi di ogni mezzo di divulgazione e comunicazione; iii) l'organizzazione di seminari, convegni anche telematici su siti web, conferenze, su temi aventi attinenza con le finalità di cui al precedente punto ii), concerti, ritiri spirituali; iv) la gestione di scuole (primarie e secondarie), la promozione e lo sviluppo di attività didattiche, editoriali, radiofoniche; v) la pubblicazione di libri, notiziari, edizioni musicali; vi) la partecipazione e l'organizzazione di eventi al fine di valorizzare, concretamente, una nozione di «lavoro integrale» che non tenga esclusivamente conto del «contributo economico» delle attività dei singoli, ma che consideri il lavoro dell'uomo alla luce dell'arricchimento più generale di sé stessi e della società stessa in cui viviamo, sotto ogni punto di vista, nella consi-

derazione che la pace e la giustizia, sia sociale che spirituale, sono beni inalienabili dell'uomo.

b) L'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale e religioso, quali incontri con altre culture, comunità, organizzazioni religiose e non, volte a promuovere i concetti di fratellanza, di solidarietà e di uguaglianza fra i popoli, nella consapevolezza che le diversità etniche sono considerate elemento di arricchimento e di benedizione.

c) La formazione extra-scolastica, finalizzata: i) alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; ii) alla valorizzazione delle esigenze e i diritti dei minori, rispettando e garantendo loro ogni forma di sostegno e ogni necessaria tutela, per portarli a diventare uomini maturi che a loro volta possano essere di esempio per il mondo circostante.

d) La gestione di unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente (cd. "alloggio sociale" ex Decreto Ministero infrastrutture 22 aprile 2008) nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

e) L'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione verso i minori.

L'associazione, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 7) del CTS può:

I. porre in essere ed attuare tutte le attività e le iniziative per la raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;

II. realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con l'emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del CTS e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Per lo svolgimento e la realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività diverse strumentali e secondarie così come disposto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio

Direttivo;

- di eliminare la clausola che nega il diritto di voto agli associati minorenni dall'articolo 4 punto 1 dello statuto;
- di conferire altresì al Presidente la facoltà di apportare allo statuto tutte le modifiche ed integrazioni, senza necessità di ulteriore delibera assembleare, che venissero richieste dagli organi competenti, anche ai fini della pubblicazione delle modifiche nel RUNTS".

Tale proposta di delibera viene posta dal Presidente in votazione per alzata di mano e risulta approvata alla unanimità.

Il Presidente proclama approvata la proposta.

Il testo integrale dello Statuto sociale, nella sua redazione aggiornata, è consegnato dal Presidente a me Notaio e al presente atto si allega sotto la lettera "B" per formarne parte integrante, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore diciassette e minuti quaranta.

Il comparente mi dichiara che nel patrimonio della società è compresa la piena proprietà dei seguenti beni immobili:

- due unità immobiliari ad uso appartamento poste in Comune di Cerreto Guidi, frazione Stabbia, località Fornace, via Provinciale Francesca Nord n.c. 33, site ai piani terra e primo, facenti parte di più ampio fabbricato residenziale.

L'appartamento al piano terra (subalterno 4) risulta composto da ingresso, cucina, due servizi igienici, cinque camere, area esterna e veranda; l'appartamento al piano primo (subalterno 500) risulta composto da disimpegno, sette camere, due ripostigli, due servizi igienici e tre balconi.

Completano la proprietà un locale di deposito con tre ripostigli al piano seminterrato, tre locali deposito in corpo distaccato e quattro appezzamenti di terreno.

Confini: mappali 297 e 232 a nord, Strada Regionale 436 Francesca, mappali 178, 215, 177 e 50 ad est, mappali 164 e 151 a sud, mappali 40,93 e 47 ad ovest, salvo se altri.

Al Catasto Fabbricati del Comune di Cerreto Guidi, parte di quanto descritto risulta rappresentata in foglio 1, mappali 187 subalterno 4, categoria A/2, classe terza, consistenza vani 7 (sette), rendita catastale euro 469,98;

187 subalterno 500, categoria A/3, classe terza, consistenza vani 11,5 (undici virgola cinque), superficie catastale totale metri quadrati 259 (duecentocinquantanove), rendita catastale euro 1.247,24;

187 subalterno 1, categoria C/2, classe terza, consistenza metri quadrati 293 (duecentonovantatré), superficie catastale totale metri quadrati 289 (duecentottantanove), rendita catastale euro 953,33;

308, categoria C/2, classe sesta, consistenza metri quadrati 34 (trentaquattro), superficie catastale totale metri quadra-

ti 41 (quarantuno), rendita catastale euro 179,11.

Al Catasto Terreni del Comune di Cerreto Guidi, la restante parte di quanto descritto è rappresentata in foglio 1, mappali 48, uliveto vigneto, classe prima, metri quadrati 11.080 (undicimilaottanta), reddito dominicale euro 60,08, reddito agrario euro 54,36;

49, uliveto vigneto, classe seconda, metri quadrati 5.750 (cinquemilasettecentocinquanta), reddito dominicale euro 20,79 (venti virgola settantanove), reddito agrario euro 22,27;

94, uliveto vigneto, classe prima, metri quadrati 330 (trecen-totrenta), reddito dominicale euro 1,79, reddito agrario euro 1,62;

163, uliveto vigneto, classe seconda, metri quadrati 9.390 (novemilatrecentonovanta), reddito dominicale euro 33,95, reddito agrario euro 36,37.

Immobile posto in Comune di San Marcello Piteglio, via Poggiranda n.c. 306, disposto su più livelli - terra, interrato e primo - oltre resede esclusivo.

Completano la proprietà due appezzamenti di terreno.

Confini: mappali 399, 699 e 293, mappale 98, mappali 542 e 319, via Poggiranda, mappali 321, 262, 541, 100 salvo se altri.

Al Catasto Fabbricati del Comune di San Marcello Piteglio Sezione A, parte di quanto descritto risulta rappresentata in foglio 63, mappale 321 subalterno 1, categoria B/1, classe unica, consistenza metri cubi 3.072 (tremilasettantadue), superficie catastale totale metri quadrati 966 (novecentosessantasei), rendita catastale euro 1.903,87.

Al Catasto Terreni del Comune di San Marcello Piteglio sezione A, la restante parte di quanto descritto risulta rappresentata in foglio 63, mappali:

98, seminativo, classe terza, metri quadrati 2.900 (duemilano-vecento), reddito dominicale euro 3,74, reddito agrario euro 3,00;

99, bosco ceduo, classe prima, metri quadrati 2.080 (duemilaottanta), reddito dominicale euro 1,93, reddito agrario euro 0,64.

Il comparente autorizza i competenti uffici a eseguire le relative trascrizione e volture, con pieno esonero dei titolari da ogni responsabilità al riguardo.

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5, D.lgs. 117/2017.

La parte del presente atto dichiara di avere ricevuto dal Notaio rogante l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento

UE n. 679/2016 GDPR e di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e consente il trattamento dei dati personali, la loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati per le esigenze connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi.

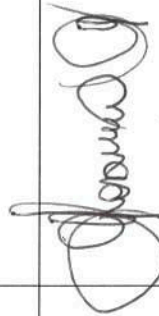
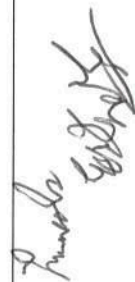
Atto da me Notaio letto al comparente che lo approva.

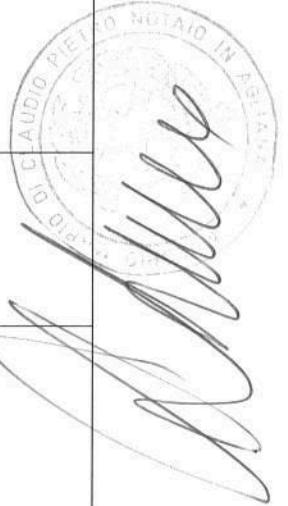
Consta l'atto di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me Notaio nelle prime sette intere pagine e parte della ottava.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

F.TO: MASSIMO FUSI - MARIO MUSCHIO NOTAIO

ELENCO PRESENZE

	Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale	FIRMA PER PRESENZA	COLLEGATO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE (se consentito)	ASSENTE	NOME E COGNOME DEL DELEGATO	FIRMA DEL DELEGATO
1	Bonistalli Enrico Pistoia 16 febbraio 1958 BNSNRC58B16G713M					
2	Di Clemente Stefania Genova 18 aprile 1964 DCLSFN64D58D969C					
3	Fusi Massimo Empoli 17 gennaio 1952 FSUMSM52A17D403G					
4	Angioli Alessandro Pistoia 9 aprile 1953 NGLLSN53D09G713L					
5	Zani Filippo San Miniato 24 dicembre 1978 ZNAFPP78T24I0461I				CLAMOR ELEONORA	
6	Costantini Emanuele Roma 12 giugno 1984 CSTMNL84H12H501Q					



Massimo Fusi

7	Fusi Valentina Empoli 16 gennaio 1978 FSUVNT78A56D403Q						CLAMOR ELEANORA	Stara Clamor
8	Bonistalli Annalisa Pistoia 2 settembre 1986 BNSNLS86P42G713K						COSTANTINI EMANUELE	Emmanuel
9	Cortecchi Paola Pistoia 2 gennaio 1963 CRTPLA63A42G713K							
10	Innocenti Marraccini Veronica Benevento 17 agosto 1979 NNCVNC79M57A783X							
11	Niccolai Paolo Pistoia 12 luglio 1977 NCCPLA77L12G713H							
12	Bonistalli Giacomo Pistoia 17 aprile 1999 BNSGCM99D17G713E							
13	Clamor Eleonora Fucecchio 14 novembre 1982 CLMLNR82S54D815J							

Stara Clamor

CLAUDIO PIETRO NOTARIO

Stara

Massimo

STATUTO

ASSOCIAZIONE MISSIONE CRISTIANA 153 ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito CTS"), una associazione sotto la denominazione:

"ASSOCIAZIONE MISSIONE CRISTIANA 153 ODV"

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi quali indicate nel successivo art. 2).

2. La sede della associazione è fissata nel Comune di Cerreto Guidi (FI), frazione Stabbia, località Fornace, via Francesca Nord n.c. 33. Il cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

3. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, esercita in via prevalente, senza scopo di lucro le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto:

a) L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse: i) attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5) del CTS; ii) attività di promozione dei valori e dei principi cristiani della Bibbia, delle Sacre Scritture, avvalendosi di ogni mezzo di divulgazione e comunicazione; iii) l'organizzazione di seminari, convegni anche telematici su siti web, conferenze, su temi aventi attinenza con le finalità di cui al precedente punto ii), concerti, ritiri spirituali; iv) la gestione di scuole (primarie e secondarie), la promozione e lo sviluppo di attività didattiche, editoriali, radiofoniche; v) la pubblicazione di libri, notiziari, edizioni musicali; vi) la partecipazione e l'organizzazione di eventi al fine di valorizzare, concretamente, una nozione di «lavoro integrale» che non tenga esclusivamente conto del «contributo economico» delle attività dei singoli, ma che consideri il lavoro dell'uomo alla luce dell'arricchimento più generale di sé stessi e della società stessa in cui viviamo, sotto ogni punto di vista, nella considerazione che la pace e la giustizia, sia sociale che spirituale, sono beni inalienabili dell'uomo.

b) L'organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale culturale e religioso, quali incontri con

altre culture, comunità, organizzazioni religiose e non, volte a promuovere i concetti di fratellanza, di solidarietà e di uguaglianza fra i popoli, nella consapevolezza che le diversità etniche sono considerate elemento di arricchimento e di benedizione.

c) La formazione extra-scolastica, finalizzata: i) alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; ii) alla valorizzazione delle esigenze e i diritti dei minori, rispettando e garantendo loro ogni forma di sostegno e ogni necessaria tutela, per portarli a diventare uomini maturi che a loro volta possano essere di esempio per il mondo circostante.

d) La gestione di unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente (cd. "alloggio sociale" ex Decreto Ministero infrastrutture 22 aprile 2008) nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

e) L'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione verso i minori.

L'associazione, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 7) del CTS può:

I. porre in essere ed attuare tutte le attività e le iniziative per la raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;

II. realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con l'emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del CTS e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Per lo svolgimento e la realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività diverse strumentali e secondarie così come disposto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5). Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e

documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

- rispettare tutte le decisioni degli organi dell'associazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea da assumere con le maggioranze di cui al successivo art. 7) con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato che non abbia corrisposto la propria quota entro 3 (tre) mesi dalla scadenza annua, perde automaticamente la qualifica di associato senza necessità alcuna di delibera da parte dell'associazione.

4. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);

- il Presidente;

- l'Organo di controllo;

2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

2. Ciascun associato ha un voto.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3(tre) associati.

4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata RR, o a mezzo raccomandata a mano o a mezzo posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa l'opportunità o la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7. L'Assemblea dell'associazione:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove) , nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili. Tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate oppure indicate da enti giuridici associati. Agli amministratori si applica l'art. 2382 Codice civile in relazione alle situazioni di interdizione, inabilitazione ed interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, con riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della

loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea all'atto della nomina dell'organo di amministrazione. Dura in carica quanto gli altri componenti dell'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo e del Presidente.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

4. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea all'atto della nomina dell'organo di amministrazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile

nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Associazione per due esercizi consecutivi supera due dei limiti fissati dall'art. 31) del CTS, ovvero abbia costituito patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10) del CTS deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. Ai fini di cui al precedente art.12) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuate del rapporto associativo.

2. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alle necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del CTS;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ove ricorrano i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 14 Dlgs 3 luglio 2017 n. 17, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Ove ricorrano i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 14 Dlgs 3 luglio 2017 n. 17, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le seguenti modalità: nel rispetto della normativa vigente in merito, secondo le seguenti modalità:

- a) i Libri sociali e i documenti inerenti l'Amministrazione dell'associazione sono a disposizione dell'associato, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, presso la sede sociale, durante il normale orario d'ufficio;
- b) l'indisponibilità temporanea della documentazione, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, ascrivibile a cause di forza maggiore, sarà tempestivamente comunicata per scritto e motivata dall'Organo Amministrativo al socio richiedente mediante lettera raccomandata.

ART. 18

(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in

favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

2. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario, Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

4. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle

altre leggi speciali in materia.

F.TO: MASSIMO FUSI - MARIO MUSCHIO NOTAIO

Certificazione di conformità di copia informatica (art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89). Io sottoscritto dottor Mario Muschio, Notaio in Agliana, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato certifico mediante apposizione al presente documento informatico della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 4 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia redatta su supporto informatico e composta da numero ventidue pagine è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Si rilascia per usi consentiti. Agliana, sette agosto duemilaventicinque